

**ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI
COORDINATE E CONTINUATIVE A PROGETTO
(1.5.2013 – 31.12.2016)**

TRA

le **ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE** di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, rappresentate da Gianfranco Cattai, presidente dell'AOI - **Associazione ONG Italiane** e Paolo Dieci, presidente di **LINK 2007 - Cooperazione in Rete**, con l'assistenza tecnica di Paolo Stern e Sara Di Ninno, di seguito denominate **le Organizzazioni Non Governative (ONG)**

E


le **ORGANIZZAZIONI SINDACALI**: **FeLSA-CISL** rappresentata da Alessandro Lotti, **NidiL-CGIL** rappresentata da Roberto D'Andrea e Simone Marinelli, **UILTEMP** rappresentata da Massimo Servello e Lucia Grossi,

di seguito denominate "le Parti",

è stipulato il presente **Accordo collettivo**.

PREMESSA

- a) Le Organizzazioni non governative (ONG) operano nella cooperazione internazionale ai fini della lotta alla povertà, dello sviluppo e dell'aiuto umanitario e promuovono e diffondono i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e promozione dei diritti fondamentali della persona, il perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali.
- b) Le ONG sono attive nei paesi del Sud del mondo o in situazioni di gravi difficoltà con l'obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune, nella convinzione che il sostegno alle popolazioni povere ed indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico e di giustizia. Esse svolgono inoltre attività di informazione, educazione, *advocacy* e attività progettuali in ambito sociale e di co-sviluppo, anche ai fini dell'integrazione degli immigrati e rifugiati e con il loro coinvolgimento attivo, in Italia e in Europa. Intendono così contribuire da un lato ad una migliore conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale, promuovere i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali e sollecitare in merito l'impegno personale e collettivo.
- c) Le ONG evidenziano come anche il settore della solidarietà internazionale stia attraversando, da anni ormai, un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia dei finanziamenti pubblici che di quelli privati che sono alla base dell'operatività e dell'esistenza stessa delle ONG.
- d) Per quanto attiene i rapporti di lavoro dipendente, gli associati ad AOI e LINK 2007 applicano diversi CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e dalle rispettive categorie di Cgil, Cisl, Uil: prevalentemente "Commercio, Terziario, Servizi, Distribuzione", "Cooperative sociali", "Uneba", "Agidae".



- e) L'entrata in vigore della Legge 92/2012, che ha dettato significative modifiche normative per quanto attiene la tipologia delle collaborazioni a progetto, impone un adeguamento tale da incidere parzialmente sugli assetti organizzativi delle ONG. La Legge 92/2012 attribuisce alla contrattazione collettiva ampio rilievo, delegando alla stessa la disciplina di dettaglio di molteplici aspetti previsti dalle nuove norme.

Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo che si articola come segue:

Art. 1 – Stabilizzazione e trasformazione dei rapporti di lavoro

Le parti prevedono che le figure professionali sino ad oggi impiegate in regime di parasubordinazione ed assegnatarie di funzioni e ruoli non più compatibili con il nuovo impianto normativo e con i contenuti del presente accordo debbano essere ricondotte ad un corretto inquadramento nell'ambito delle forme di lavoro dipendente disciplinate dal CCNL applicato. A tal fine, tenuto conto delle difficoltà economiche oggi presenti nel settore, per scongiurare riduzioni della forza lavoro comunque impiegata e prevenire possibili contenziosi, le parti attiveranno il percorso di stabilizzazione entro 180 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, attraverso accordi di secondo livello fra i soggetti aderenti ad AOI e LINK 2007 e le OO.SS.

Art. 2 – Rapporti di lavoro parasubordinato: ambito di applicazione.

- a) Il presente accordo si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all'interno di ogni singola ONG secondo la disciplina prevista dal Titolo VII Capo 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003 agli artt. 61 e successivi dello stesso D.Lgs. come novellato dalla legge n. 92 del 2012.
- b) L'organizzazione del lavoro nell'ambito delle ONG riconosce nel lavoro dipendente la forma contrattuale tipica per le attività di struttura, ovvero, di contenuto esecutivo e ripetitivo. Prevede altresì la presenza delle tipologie di lavoro autonomo e parasubordinato per quanto concerne attività non coincidenti con lo scopo sociale, pur se concorrenti al raggiungimento dello stesso. Tali attività sono realizzate attraverso l'individuazione e la declinazione di specifici e distinti progetti, così come previsto dalla legge, dalla giurisprudenza intervenuta e dalla prassi del Ministero del Lavoro (circolari 29/2012 e 7/2013).

Art. 3 – Moduli funzionali


3.1 - Ambiti di attività e caratteristiche dei progetti

Al fine di stabilire gli ambiti di attività, le caratteristiche su cui si articolano i progetti e, conseguentemente, i riferimenti economici minimi, come peraltro previsto dall'art. 63 D.Lgs 276/03 e successive modifiche, per i collaboratori impegnati nella realizzazione dei progetti le parti concordano sull'individuazione di quattro moduli funzionali, articolati come segue:

Modulo 1 (Pianificazione delle strategie di intervento e progetti assimilabili)

Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti di *rilevante importanza e difficoltà* la cui realizzazione richiede esperienza, competenze settoriali elevate ed una notevole conoscenza linguistica.

I collaboratori cui vengono affidati i progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza in attività quali: individuazione e progettazione di specifiche attività; rapporto con



particolare visibilità per il Committente. In questo caso le Parti concordano nel prevedere una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva da contrattare individualmente e non inferiore al 5% del compenso lordo dovuto al Collaboratore.

- c) Per tutta la durata del contratto di collaborazione, nell'esercizio degli incarichi a lui affidati, il Collaboratore si coordina con i referenti del Committente che gli verranno indicati.
- d) Il Committente può richiedere al Collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta e la relazione di fine missione/progetto secondo le modalità indicate dal Committente ed entro i termini fissati nel contratto di collaborazione.
- e) Qualora il Committente avesse adottato specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza ecc.) e/o un codice etico, gli stessi sono consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Collettivo. L'autonoma capacità organizzativa riconosciuta al collaboratore per la realizzazione del progetto non esclude che l'ONG possa periodicamente esercitare, tramite appositi delegati, forme di indirizzo e coordinamento delle attività progettuali, al fine di garantire l'integrazione, l'unitarietà e l'efficienza delle attività di cui la stessa deve integralmente rispondere ai finanziatori e ai partner.
- f) Ove per ragione di rendicontazione contabile all'ente finanziatore risultasse necessario registrare le giornate e/o le ore di effettiva prestazione o comunque i tempi di lavoro, ciò non costituirà per il Collaboratore assoggettamento a vincoli di orario di lavoro.
- g) La durata dell'incarico sarà concordata tra le parti contraenti all'atto della stipula del contratto di collaborazione e sarà correlata al conseguimento degli obiettivi previsti nel progetto e dedotti nel contratto individuale.
- h) Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta, sottoscritto da Committente e Collaboratore e a questi consegnato, e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
 - a) l'identità delle parti contraenti e l'indicazione del settore d'attività del Committente;
 - b) la descrizione del progetto, degli elementi caratterizzanti, delle sue finalità e dei suoi obiettivi;
 - c) la durata della collaborazione e l'individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
 - d) l'entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d'erogazione;
 - e) i diritti del Collaboratore relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;
 - f) le forme assicurative previste;
 - g) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, l'eventuale preavviso da parte del Collaboratore;
 - h) le modalità di rinnovo del contratto e l'eventuale clausola di prelazione;
 - i) il rinvio al presente Accordo Collettivo.

Art. 4 – Compiti meramente ripetitivi ed esecutivi ed attività di elevata qualificazione professionale



autorità e donatori istituzionali al fine dell'individuazione dei bisogni; studio del paese, dei problemi prioritari e delle opportunità di partnership; audit e controlli delle attività e/o della gestione; organizzazione della sicurezza in paesi a rischio; valutazione complessiva della presenza nel paese e analisi di pianificazione; ideazione e realizzazione di eventi di particolare rilevanza.

Modulo 2 (Consolidamento degli interventi e progetti assimilabili)

Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti di *elevato livello di difficoltà* la cui realizzazione richiede specifiche ed appropriate competenze, attestate da titoli riconosciuti e perfette conoscenze linguistiche. La realizzazione dei progetti riferibili a questo modulo può comportare il rapporto con rappresentanti di istituzioni italiane, internazionali o locali nei paesi di intervento.

I collaboratori cui viene affidata la realizzazione dei progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza particolarmente in attività di programmazione, organizzazione del lavoro, comunicazione e coordinamento con le organizzazioni.

Modulo 3 (Rafforzamento dell'intervento e progetti assimilabili)

Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti di *medio livello di difficoltà* la cui realizzazione richiede in ogni caso competenze e conoscenze linguistiche.

I collaboratori cui vengono affidati i progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza in attività quali: l'impostazione di un programma educativo o di integrazione sociale, di una campagna di vaccinazioni, di un piano di perforazione pozzi; la formazione di operatori locali mirata al miglioramento delle prestazioni in specifici ambiti di attività; la definizione di standard settoriali di qualità e di efficienza; l'organizzazione di iniziative di mobilitazione.

Modulo 4 (Avvio o start-up e progetti assimilabili)

Sono riconducibili a tale raggruppamento i progetti *non particolarmente complessi* e che non richiedono caratteristiche di esperienza settoriale. Il Collaboratore impegnato in tali progetti dovrà essere in possesso di competenze specifiche relative al progetto assegnato o di adeguate competenze generali. Il livello di difficoltà del progetto richiede ordinarie competenze e conoscenze linguistiche.

I collaboratori cui vengono affidati i progetti di questo modulo possiedono esperienza e competenza in attività quali: puntuali compiti di ricerca, studio, produzione di documenti, di manuali, di materiale comunicativo.

3.2 - Disciplina comune ai moduli funzionali

- a) Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza o contrasto con quelle oggetto del contratto, potrà prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione al Committente con autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con il progetto e che non ne pregiudichino la tempestiva ed esatta realizzazione. In nessun caso esse possono essere attività di polizia o a carattere militare.
- b) È consentito, nell'ambito del contratto individuale, l'inserimento di una clausola di esclusività dell'attività svolta dal Collaboratore qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza e



Le parti, come previsto dall'art. 61 del D.Lgs 276/03 novellato dalla Legge 92/12, escludono che attività meramente esecutive e/o ripetitive possano costituire oggetto di una collaborazione coordinata e continuativa con modalità a progetto. Al contempo le parti evidenziano come l'alta professionalità e l'esperienza del collaboratore siano elementi tipicizzanti dei rapporti di collaborazione e pertanto, ai sensi dell'art. 69 c. 2 D.Lgs 276/03 novellato dall'art. 1, c. 23, lettera g) della Legge 92/12, riconoscono le indicazioni del Ministero del Lavoro in materia e rimandano alla contrattazione a livello di singola ONG, di territorio ovvero di raggruppamenti omogenei ogni ulteriore specificazione.

Art. 5 – Compensi, riposo psicofisico, disciplina dei rimborsi spese, indennità per vitto ed alloggio.

- a) La corresponsione del compenso avverrà tramite acconti con cadenza stabilita nei contratti individuali, di norma mensile e di pari importo, entro il 7, se in Italia, o entro il 15, se all'estero, del mese successivo a quello di riferimento della prestazione.
- b) Nel caso di attività finanziate da enti o istituzioni nazionali o internazionali, la corresponsione del saldo finale del compenso potrà avvenire, qualora esplicitato nel contratto, tenendo conto dei tempi e delle condizioni previste da tali enti finanziatori e comunque non oltre 120 giorni dal termine del contratto.
- c) Fermi restando i compensi di cui al punto successivo, con riferimento all'art. 63 del D.Lgs 276/03 comma 1, novellato dall'art. 1, comma 23, lettera c) della Legge 92/12, le Parti dispongono che i compensi annui minimi riconosciuti ai collaboratori, siano articolati, sulla base dei minimi salariali stabiliti dal CCNL applicato dalla singola ONG, con riferimento alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati.
- d) I parametri indicati nel presente Accordo Collettivo sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.
- e) Posto quanto nel precedente punto, senza pregiudicare trattamenti di miglior favore stabiliti a livello individuale o di singola ONG, le Parti concordano di definire i compensi minimi secondo quanto stabilito nei punti successivi, ed evidenziato a titolo esemplificativo nella Tabella A, e sulla base della prevista articolazione funzionale (precedente art. 3).
- f) Per compenso annuo lordo si intende la somma delle retribuzioni mensili stabilite dai CCNL applicati dalle ONG incluse le mensilità aggiuntive e di quanto previsto al successivo punto g). Tale compenso annuo verrà aggiornato automaticamente sulla base dei rinnovi dei CCNL.
- g) Le parti concordano che il compenso dei collaboratori sia articolato sulla base dei minimi tabellari dei CCNL e di una maggiorazione pari al 4,5% nei tre successivi anni, come indicato nella Tabella A. Sono presi in considerazione i 4 livelli più alti di ognuno dei CCNL applicati, ad esclusione, ove previsti, dei livelli "Quadro", come definito a titolo esemplificativo in Tabella B.
- h) Il compenso, definito sulla base degli obiettivi del progetto, sarà proporzionato alla quantità e all'impegno temporale del lavoro da eseguire. Nel caso sia necessario rapportare il corrispettivo sopra individuato, anche ai soli fini di rendicontazione, convenzionalmente verranno utilizzati i seguenti coefficienti: a mese di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 12; a giorno di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 312; ad ora di prestazione, si utilizzerà il coefficiente 2016.
- i) I singoli contratti individuali, in relazione alle condizioni economiche di specifiche attività ovvero a particolari requisiti professionali del Collaboratore, potranno prevedere compensi aggiuntivi di



norma corrisposti, e condizionati, al riscontro del buon esito del progetto individuato secondo le modalità dettagliate nei contratti individuali di lavoro, nonché diverse modalità di regolazione di parte del compenso anche attraverso erogazione di servizi convenzionati, ove richiesto dal Collaboratore. Ogni eventuale indennità connessa a prestazioni rese in trasferta sarà definita tra le parti nel contratto individuale.

- l) Il Collaboratore, qualora il suo contratto abbia durata superiore ai quattro mesi, ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario per recupero psicofisico nell'ambito di 12 mesi continuativi di collaborazione. Tale periodo, durante il quale il Collaboratore non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione e, essendo periodo di assenza tra le parti concordato, non determina alcuna riduzione del corrispettivo poiché non preclude il buon risultato del progetto. Le modalità di fruizione del periodo di riposo psicofisico saranno concordate tra le parti in modo che la fruizione stessa non crei intralcio alla realizzazione del progetto. Nel caso di progetti di durata inferiore a sei mesi, in cui, per la tipologia dell'impegno, non sia possibile la fruizione parziale o totale di tale periodo di riposo, le Parti contraenti potranno definire un'indennità economica sostitutiva dei giorni di mancato godimento del recupero psicofisico.
- m) Al fine del coordinamento delle diverse attività svolte dalle ONG per le attività all'estero verranno considerate le festività del paese in cui opera il Collaboratore, che sostituiscono quelle riconosciute in Italia.

TABELLA A

Compensi minimi (lordo annuo) per modulo e CCNL di settore applicato

1/5/2013. Adozione dei minimi tabellari lordi fissati per i lavoratori dipendenti dai CCNL applicati:

Moduli funzionali	Terziario	Cooperative Sociali	Enti socio assistenziali Uneba	Enti eccles. Agidae
1	29.261,82	28.349,49	22.433,46	26.222,69
2	26.261,48	24.823,63	21.155,68	24.885,90
3	23.468,76	22.475,70	19.593,70	23.535,98
4	21.248,50	20.823,40	18.883,90	22.199,06

Le Parti concordano che tali compensi minimi saranno maggiorati del 4,5% nei tre successivi anni, con una ripartizione annuale dell'1,5% nelle seguenti date: 1/5/2014, 1/5/2015, 1/5/2016. In caso di un'eventuale vacanza contrattuale al termine del periodo di validità del presente Accordo collettivo, le Parti concordano un ulteriore aumento finale dell'1,5% in data 1/5/2017.

TABELLA B

Livelli di riferimento CCNL/Moduli funzionali

Moduli funzionali	Terziario	Cooperative Sociali	Enti socio assistenziali Uneba	Enti eccles. Agidae
1	I	F2	1	F2
2	II	F1	2	F1
3	III	E2	3 Super	E2
4	IV	E1	3	E1

Art. 6 - Recesso e risoluzione del contratto

a) Il contratto individuale potrà essere risolto: per mutuo consenso delle parti contraenti, da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso, per comprovati motivi di forza maggiore.

Nello specifico:

Il Committente può recedere dal contratto per giusta causa quando, da parte del Collaboratore, si verifichino:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione;
- commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- danni di immagine e pregiudizio al buon nome dell'ONG, ivi comprese le condotte del Collaboratore, anche esulanti dal rapporto di collaborazione, incompatibili con i valori ed i principi dell'oggetto sociale e della *mission* della ONG committente;
- violazione degli obblighi di riservatezza espressamente disciplinati nel contratto tali da arrecare danni all'ONG.

Il Committente altresì può recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del Collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto, quali ad esempio:

- gravi e reiterati errori o mancanze nello svolgimento dell'incarico;
- evidenti ritardi nello svolgimento del progetto che possano comportare l'impossibilità della sua realizzazione;
- mancata presenza di elementi di qualificazione professionale considerati come essenziali per lo svolgimento del contratto (es. mancata conoscenza negli standard richiesti della lingua straniera, mancata conoscenza delle necessarie procedure informatiche e telematiche, mancata conoscenza delle regole basilari della rendicontazione, incapacità o scarsa attitudine a rapportarsi agli enti istituzionali secondo criteri di diplomazia adeguati al contesto, incapacità di relazionarsi con il personale locale nei progetti all'estero).

b) Oltre ai motivi di giusta causa o di forza maggiore, per i quali non è richiesto il preavviso, il Collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R o consegnata direttamente nel luogo o paese di lavoro e controfirmata dal Committente per ricevuta, o inviata per posta elettronica con attestazione di ricevuta, con un periodo di preavviso di almeno 60 giorni per i progetti relativi ai moduli funzionali 3 e 4, e di 90 giorni per i moduli 1 e 2.

c) Nel caso di interruzione anticipata della collaborazione all'estero per comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore esterni al Committente, quest'ultimo si impegna, entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, a proporre una nuova collaborazione e, ove ciò non fosse possibile, ad un risarcimento pari al 20% dei compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi, calcolati sul compenso pattuito con il Collaboratore per il tipo di professionalità in cui è impiegato.

Art. 7 – Formazione

Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i Collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale.

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or short names, representing the various parties to the contract.

Le ONG e le OO.SS. costituiranno un tavolo di confronto sul tema della formazione e dell'aggiornamento dei Collaboratori, che si riunirà con cadenza annuale. In tale contesto, verranno inoltre identificati possibili percorsi formativi e relative modalità di attuazione e promossi progetti comuni fra le parti.

Art. 8 - Diritti sindacali

Al fine di regolamentare l'esercizio dei diritti sindacali, si definisce quanto segue:

I lavoratori che espletano la loro prestazione in Italia hanno diritto a partecipare ad un minimo di dieci ore annue di assemblea presso una sede individuata dalle OO.SS. e messa a disposizione dai soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo. La partecipazione a tali assemblee è assicurata, per i collaboratori impegnati in missioni estere, attraverso la messa a disposizione degli strumenti multimediali da parte dei soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Le OO.SS. nomineranno o faranno eleggere tra i collaboratori delle ONG tre rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, ripartiti in ognuna delle organizzazioni AOI e LINK 2007. Al fine del sostegno al sistema di rappresentanza unitario è garantita dalla ONG una contribuzione pari allo 0,3% dei compensi dei collaboratori. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di rappresentanza, AOI e LINK 2007 e le altre Associazioni firmatarie si adopereranno affinché le ONG assicurino a tali rappresentanti sindacali agibilità di accesso alle informazioni logistiche. Le ONG metteranno a disposizione in luogo accessibile bacheche delle OO.SS. e si impegnano a trasmettere, a mezzo di posta elettronica, le comunicazioni di natura sindacale ai Collaboratori. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.

Il lavoratore ha facoltà di rilasciare delega (come da **allegato 1**) a favore di una fra le OO.SS. firmatarie del presente accordo per il pagamento dei contributi sindacali nella misura dello 0,8% dei compensi netti. Il Committente, all'atto della stipula del contratto di lavoro consegnerà al Collaboratore copia del presente Accordo e del modello di delega sindacale. In caso di sottoscrizione, provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla alla O.S. interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione e all' O.S. sindacale interessata. Le modalità di gestione di tali procedure saranno concordate nella Commissione Paritetica.

Art. 9 - Diritti di informazione e Commissione paritetica

Le parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente accordo e per l'esame delle informazioni relative alla stipula dei contratti di collaborazione a progetto e all'applicazione del presente intesa.

La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, potrà in particolare esaminare specifiche situazioni in cui la collaborazione abbia durata superiore ai 36 mesi, ovvero sia caratterizzata da reiterazione continuativa di diversi progetti per valutare l'effettiva congruità della stessa rispetto a quanto definito nel presente Accordo Collettivo.

La Commissione è composta pariteticamente dai firmatari del presente accordo. La Commissione si riunirà periodicamente secondo necessità contingenti, e comunque semestralmente.

The image shows six handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the signatories to the agreement.

Art. 10 - Assicurazioni integrative

Il Committente garantisce al Collaboratore all'estero le seguenti coperture:

- assicurazione per la liquidazione di un capitale nel caso di morte da infortunio durante il servizio all'estero; tale capitale sarà corrisposto al beneficiario designato o, in mancanza, agli aventi diritto;
- assicurazione per la liquidazione di un capitale in caso di invalidità permanente da infortunio e/o malattia generica e/o malattia tropicale subiti/contratti durante la collaborazione all'estero;
- assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per malattia e/o infortunio;
- assistenza in caso di contenzioso legale derivante dall'esercizio delle funzioni assegnategli;
- assicurazione a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e relative spese legali.

Il Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro potrà chiedere di aderire al sistema previdenziale integrativo ed in questo caso la singola ONG committente si impegna contrattualmente a versare una contribuzione pari a quella volontariamente versata dal collaboratore con un tetto annuo massimo, riparametrabile, pari a € 200.

A tal fine le parti individueranno entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un sistema previdenziale integrativo e la relativa procedura.

Art. 11 - Altre modalità di collaborazione autonoma (P. Iva, Occasionali, Mini-Co.Co.Co.)

La collaborazione di tipo autonomo o comunque parasubordinato potrà realizzarsi anche attraverso prestazione d'opera (contratti a partita IVA), collaborazioni occasionali autonome ex art. 2222 C.C., collaborazioni coordinate e continuative minime ex art. 61 c. 2 D.Lgs 276/03, collaborazioni coordinate e continuative ex art. 61 c. 3 D.Lgs. 276/03, lavoro accessorio ex art. 70 D.Lgs. 276/03. Per queste tipologie di collaborazioni le parti rinviando ad ulteriore successivo approfondimento rifacendosi integralmente alla disposizioni di legge.

Il presente Accordo deve intendersi applicabile, ove compatibile, anche nel caso in cui venga ritenuta operante la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa nel caso di prestatori di lavoro autonomo con partita IVA, ai sensi dell'art. 69bis D. Lgs. 276/2003 introdotto con L. 92/2012.

Ai fini della corretta applicazione delle tipologie contrattuali sopra evidenziate si richiama quanto indicato al precedente art. 4.

Art.12 - Durata

Il presente accordo avrà durata dalla data di stipula sino al 31 Dicembre 2016.

Art. 13 - Appalti ed esternalizzazioni

Con particolare riferimento alle attività di raccolta fondi o marketing sociale che richiedano utilizzo di personale (cd. *promoters*) diverso da quello ordinariamente inserito in struttura, le parti concordano, tenendo conto anche delle indicazioni della circ. 7/13 del Ministero del Lavoro, che tale personale sia inquadrato con contratti di tipo subordinato, della tipologia più idonea al caso specifico, ovvero con contratti di somministrazione di manodopera. Sono fatte salve situazioni particolari, come ad es. incarichi occasionali, nelle quali le Parti contraenti potranno eccezionalmente ricorrere a tipologie contrattuali diverse previste dalla legge.

In caso di affidamento a terzi per il tramite di appalti di servizi per le attività sopra evidenziate, le ONG si impegnano ad inserire clausole contrattuali che prevedano tipologie di inquadramento di natura dipendente o di somministrazione di lavoro.



Gli impatti occupazionali delle attività di raccolta fondi o marketing sociale costituiranno oggetto di verifica congiunta presso la Commissione Paritetica.

Art. 14 – Disposizioni finali

Le Parti s'impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo collettivo con la normativa entrata in vigore.

Il presente Accordo, di valore collettivo e nazionale, è depositato al CNEL e si applica a tutti i nuovi contratti e ai rinnovi, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Le Associazioni e i Coordinamenti di ONG e le singole ONG ad esse aderenti si impegnano a darne pubblica comunicazione.


Letto e approvato dalle parti che hanno elaborato il presente Accordo:

Per le ONG italiane: Licia Bernardi, Roberto Bonvicini, Andrea Borgato, Rocca Cinefra, Francesca Dal Maso, Alessandra Fiorentino, Alberto Gerbaldi, Alessandra Gerbaldi, Ornella Gitto, Alessandro Grassini, Mario Grieco, Carla Grigoli, Giovanni Lattanzi, Daniele Lorenzi, Sara Masper, Gian Luca Pinardi, Paola Polliani, Pietro Rubino, Moriapia Soffiantini, Redona Spahiu, Nino Sergi, Riccardo Stefanori, Loredana Turrini, con l'assistenza di Loredana Pin.

Per le Organizzazioni sindacali: Roberto D'Andrea, Alessandro Lotti, Massimo Servello, Lucia Grossi, Simone Marinelli.

Sottoscritto dalle Parti come Pre-Accordo, da ratificare entro il 31 Luglio 2013.

AOI Associazione ONG Italiane, Gianfranco Cattai




LINK 2007 Cooperazione in rete, Paolo Dieci



FeLSA CISL, Alessandro Lotti



NidiL CGIL, Roberto D'Andrea e Simone Marinelli



UIL.Temp, Massimo Servello e Lucia Grossi



Roma, 24 Aprile 2013

